Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 21/02/2019

FATTO E DIRITTO

1. Riferisce il ricorrente d'aver stipulato con la banca convenuta un contratto di fideiussione a prima richiesta - assistito da pegno su obbligazioni emesse dalla medesima banca, valido fino al 30.6.2011 e con clausola di tacito rinnovo di anno in anno fino al 30.6.2014 - in relazione al debito da lui assunto quale conduttore di un'unità abitativa.
Contesta, in particolare, che poiché il contratto è stato pattuito a tempo determinato, con scadenza tacitamente rinnovabile di anno in anno, allo spirare del termine annuale il negozio non sarebbe più valido, posto che il rinnovo tacito di anno in anno comporterebbe una violazione della regola della forma scritta *ad substantiam* dei contratti bancari.
Per questo, chiede la restituzione delle commissioni di fideiussione e dei diritti di segreteria addebitategli in relazione ai rinnovi asseritamente nulli, quantificando la pretesa in complessivi € 2.056,99, oltre a spese di procedura.
2. Nelle sue controdeduzioni la banca resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché vertente su questioni già dedotte in due precedenti ricorsi all'ABF, decisi poi con altrettante pronunce di rigetto (rispettivamente n. 8141/2014 e n. 16844/2017).
Nel merito, dopo aver descritto la complessiva vicenda contrattuale, ha chiesto che il ricorso venga comunque rigettato poiché infondato, rappresentando a questo riguardo, fra l'altro, che secondo le condizioni contrattuali "*il cliente rimane obbligato, indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia rilasciata, fintanto*

che il beneficiario non restituisca alla banca il testo della fideiussione o non dichiari di ritenere la banca sciolta senza riserve dall'impegno fideiussorio". Pertanto, ad avviso della resistente, l'obbligo scaturente dal contratto continua a sussistere indipendentemente dalla durata dello stesso, senza alcuna necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

3. Prima ancora di entrare nel merito, osserva questo Collegio come l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca resistente risulti fondata.

Già in due precedenti ricorsi, difatti, il ricorrente aveva chiesto, con riferimento al medesimo rapporto fideiussorio dedotto in lite: *da una parte* che venisse accertata l'estinzione della garanzia fideiussoria e dell'accessorio pegno dei titoli costituito a favore dell'intermediario, con domanda infine respinta dal Collegio rilevando come non si fossero verificate le condizioni previste dal contratto di fideiussione, *dunque già ritenuto valido*, per la cessazione della stessa (dec. n. 8141/14 del 5.12.2014); *d'altra parte*, che gli venissero rimborsate le commissioni sostenute per la fideiussione (le stesse richieste col presente ricorso), sollevando diversi profili di nullità - fra i quali, specificamente, quello asseritamente dipendente da mancanza di forma scritta imposta dall'art. 117, T.u.b. - ed anche in tal caso il Collegio aveva rigettato il ricorso, ritenendo pienamente legittime le commissioni applicate e così, stavolta, disattendendo anche la specifica affermazione, di parte ricorrente, di nullità per difetto di forma scritta *ex* art. 117 T.u.b. (dec. n. 16844/2017).

4. Tali pronunce, per quanto rese su domande diversamente declinate, determinano quindi che sulle questioni di cui al ricorso – pur non potendo formalmente parlarsi, per un organo privo di potere giurisdizionale quale l'ABF, di vero e proprio "passaggio in giudicato" - il Collegio si sia già definitivamente pronunciato, rendendo pertanto inammissibile il medesimo ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA